



Bergamo, 16 gennaio 2023

CIRCOLARE N.2

LEGGE DI BILANCIO 2023: NOVITÀ PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

In data 29.12.2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, supplemento ordinario n. 43/L, la Legge 29/12/2022 n. 197, più comunemente denominata “Finanziaria 2023”.

Di seguito si intendono riepilogare le principali disposizioni introdotte con particolare attenzione a imprese e professionisti.

Non costituiscono parte di approfondimento le misure sul lavoro, famiglia e politiche sociali e quelle relative ad accertamento e riscossione, che saranno oggetto di una prossima circolare.

1 – CREDITI DI IMPOSTA ENERGETICI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2023

Anche per il I trimestre 2023 è stato confermato il credito di imposta per le spese sostenute dalle imprese per il consumo di energia elettrica e gas naturale, purché vi sia stato un incremento del costo sostenuto nel IV trimestre 2022 della fonte energetica di riferimento superiore al 30% rispetto alla spesa sostenuta nello stesso periodo del 2019.

Le nuove misure del credito sono fissate al 45%, ad eccezione delle imprese non energivore alle quali spetta un tax credit del 35%.

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione fino al 31/12/2023.

2 – RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene riaperta la possibilità per i soggetti che, alla data dell'01/01/2023, detengono partecipazioni, titoli negoziati in mercati regolamentati e terreni al di fuori del regime di impresa di procedere all'affrancamento dei maggiori valori.

Tuttavia, a differenza delle precedenti edizioni, è stata incrementata al 16% l'imposta sostitutiva da applicare sull'intero valore del bene, da versare entro il 15/11/2023.

Per i terreni edificabili e le partecipazioni deve essere predisposta una perizia da parte di un esperto appositamente incaricato, affinché ne venga determinato il valore di mercato, mentre

per i titoli quotati si fa riferimento al valore normale del titolo con riferimento al mese di Dicembre 2022.

3 – LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE INDIVIDUALI

A – Regime forfettario

La soglia di ricavi/compensi al di sotto della quale è possibile accedere al regime forfettario, ovvero all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%/5% invece di quella ordinaria, è stata innalzata dai precedenti € 65 mila, ad € 85 mila. È stato inoltre previsto che, al superamento nell'anno della soglia di € 100 mila, si debba applicare il regime ordinario.

B – Flat tax incrementale

A tutti i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo è ammessa la possibilità di beneficiare di una imposta sostitutiva del 15% per gli incrementi di reddito realizzati nel 2023 rispetto ai tre anni precedenti, per un limite massimo di € 40 mila.

Tale disposizione è in vigore per il solo 2023.

4 – ASSEGNAZIONI E CESSIONI AGEVOLATE CON IMPOSTA SOSTITUTIVA. TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Le imprese possono assegnare/cedere ai propri soci i beni immobili detenuti diversi da quelli strumentali per destinazione, oltre ai beni mobili iscritti in pubblici registri diversi da quelli utilizzati nell'esercizio versando una imposta sostitutiva pari all'8% (10,5% per le società di comodo) applicata sulla differenza tra il valore normale del bene e il suo costo fiscale. Inoltre, è prevista la riduzione alla metà dell'imposta di registro (se dovuta) e delle imposte ipotecaria e catastale.

Per i beni immobili è possibile applicare in luogo del valore normale, il valore catastale del bene.

In contropartita all'assegnazione/cessione dei beni è necessario annullare le riserve contabili in misura pari al valore contabile attribuito e, qualora vengano annullate riserve in sospensione di imposta, queste devono essere assoggettate ad una imposta del 13%.

Il versamento deve essere effettuato al 60% entro il 30/09/23 e al 40% entro il 30/11/23.

È altresì prevista la possibilità per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione), di procedere alla trasformazione in società semplice, con applicazione della imposta sostitutiva.

5 – AFFRANCAMENTO DI UTILI DETENUTI IN SOCIETÀ CONTROLLATE RESIDENTI IN PAESI BLACK LIST

Viene prevista la possibilità di rimpatriare gli utili e le riserve di fonte estera, qualificabili come black list o quelli la cui classificazione sia incerta versando una aliquota pari al 9% (30% in caso di detenzione tramite imprenditori soggetti ad IRPEF).

Tali aliquote vengono ridotte di tre punti percentuali qualora la controllata provveda effettivamente alla distribuzione delle riserve/utili regolarizzati entro il 31/12/2024 e questi vengano accantonati in una riserva per un periodo non inferiore a 2 esercizi.

6 – COSTI CON IMPRESE BLACK LIST

È stata reintrodotta la norma che prevede che i costi sostenuti con imprese localizzate in paesi black list siano deducibili nel limite del loro valore normale, a meno che sia possibile dimostrare che queste rispondono ad un effettivo interesse economico e abbiano avuto concreta esecuzione.

I costi devono essere inoltre indicati nella dichiarazione dei redditi.

7 – ERRORI CONTABILI

Per le sole imprese che sottopongono il proprio bilancio a revisione, viene introdotto il principio di “derivazione rafforzata” alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili, sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

8 – CRIPTOVALUTE

Sono assoggettate a tassazione del 26% le plusvalenze e altri proventi superiori a € 2 mila realizzati con rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta di criptovalute.

Inoltre, viene prevista la possibilità di regolarizzare le criptovalute detenute alla data del 31/12/2021 mai dichiarate, presentando una apposita dichiarazione e versando il 3,5% del

valore delle medesime attività al termine di ciascun periodo di imposta, oltre allo 0,5% a titolo di sanzione.

9 – PROROGA AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

È confermata per gli under 36 con un ISEE non superiore a € 40 mila la proroga al 31/12/2023 dell'agevolazione per favorire l'acquisto di prima casa che prevede l'esonero dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

In caso di acquisto soggetto a IVA viene riconosciuto all'acquirente un credito di imposta pari all'IVA corrisposta utilizzabile in compensazione con modello F24.

10 – DETRAZIONE IVA IMMOBILI DI CLASSE A E B

È riconosciuta la possibilità di detrarre ai fini IRPEF il 50% dell'IVA dovuta sul corrispettivo per l'acquisto di unità immobiliari residenziali di classe energetica A/B cedute da imprese costruttrici effettuato nel 2023. La detrazione va ripartita in 10 anni.

11 – LIMITE AL CONTANTE

A partire dall'01/01/2023 il limite massimo per il trasferimento di denaro contante/titoli al portatore è innalzato a € 5 mila.

12 – BONUS MOBILI

Viene innalzato a € 8 mila il limite massimo della detrazione spettante per l'acquisto di beni mobili effettuati a seguito/in concomitanza di lavori di ristrutturazione di immobili abitativi.

13 – CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI 4.0 PRENOTATI NEL 2022

Viene esteso dal 30/06/2023 al 30/09/2023 il termine entro il quale è necessario effettuare gli investimenti in beni 4.0 prenotati nel 2022 per usufruire del maggiore credito di imposta riconosciuto nel 2022 rispetto a quello spettante per investimenti effettuati nel 2023.

Lucchini e Associati